



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 23/05/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 897

Attivazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni della Regione Puglia nelle Società per i trasporti pubblici locali STP di Brindisi SpA e STP Terra d'Otranto SpA

L'Assessore al Bilancio, d'intesa con l'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Controlli, riferisce:

La Regione Puglia detiene partecipazioni azionarie nelle Società per i trasporti locali STP di Brindisi SpA (quota pari al 33,33%) e STP Terra d'Otranto SpA (quota pari al 29,17%) la cui attività fondamentale è la gestione dei servizi pubblici locali su gomma di servizio ai territori provinciali di Brindisi e di Lecce.

A tal proposito la normativa vigente, tanto ai fini del contenimento della spesa pubblica, quanto ai fini di tutela della concorrenza e del mercato, ha imposto alle pubbliche amministrazioni una riorganizzazione delle proprie partecipazioni. Recita, infatti, l'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007:

“Al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”.

La ratio della norma è manifesta: viene sancito il divieto di costituzione di società nonché quello di assunzione e di mantenimento di partecipazioni in società con attività non strettamente attinenti le finalità istituzionali dell'amministrazione ed il conseguente obbligo di dismissione.

Il principio sancito nell'art. 3 comma 27 della Legge 244/2007 è stato poi ripreso e confermato da ulteriori successive disposizioni nazionali, l'ultima delle quali l'art. 20, comma 2 lett. l) della Legge 111/2011 che - al fine del riparto delle risorse del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica - prevede tra gli altri parametri di virtuosità anche le operazioni di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

La partecipazione della Regione Puglia nelle sopra menzionate Società non trova ragione alcuna di carattere istituzionale, attesa la natura dell'attività facente capo alle stesse. Né può sostenersi che la motivazione della partecipazione possa ritrovarsi nella caratteristica di “servizio di interesse generale”: infatti, tale elemento ricorrerebbe, per la Regione, laddove il servizio in parola fosse riferito all'intero territorio regionale e l'Amministrazione Regionale partecipasse alle altre Società che gestiscono analogo servizio per gli altri territori pugliesi.

Per altro verso è da rilevare come, in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di

adeguatezza, le funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di trasporti pubblici locali è stata ricondotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.lgs. 267/2000, alle provincie.

Oltretutto, la circostanza che la Regione non sia presente nel capitale sociale delle altre Società di Trasporto Pubblico Locale, che svolgono un servizio analogo nei territori delle provincie di Bari e Taranto, crea una sorta di ingiustificata disparità anche per quanto attiene l'impegno finanziario che fisiologicamente deriva dall'essere socio.

Si cita, a tale proposito, l'intervento disposto con l'art. 17 della Legge Regionale n. 14/2011 a sostegno della Società STP Terra d'Otranto SpA, nella quale norma, peraltro, al comma 3, è stato anche sancito che "la Regione Puglia, intendendo non più strategiche le partecipazioni nelle società di trasporto pubblico, intende dismettere le partecipazioni nelle società S.T.P. Terra d'Otranto di Lecce e S.T.P. Brindisi", e che la Giunta regionale può attivare le procedure funzionali alla dismissione dei titoli partecipativi ancora detenuti, anche attraverso la cessione degli stessi a favore degli enti locali territoriali serviti dalle società S.T.P. Terra d'Otranto di Lecce e S.T.P. Brindisi.

Nel più generale quadro di riflessione teso alla revisione e riorganizzazione delle partecipazioni attualmente detenute dalla Regione, si ritiene quindi che, considerati la tipologia di attività non strettamente collegata alle funzioni della pubblica amministrazione regionale, l'ambito territoriale dell'operato delle sopra indicate Società, circoscritto ad ambiti provinciali specifici ed il ripristino di condizioni di sostanziale equilibrio rispetto ad organismi che svolgono analoga attività in altre aree territoriali regionali, sia d'obbligo - anche in adempimento alla su menzionata normativa nazionale e, nello specifico, in esecuzione al disposto dell'art. 17 della L.R. 14/2011 - intraprendere il percorso della dismissione.

L'attuazione del suddetto percorso dovrà essere costruito attraverso procedure atte a garantire per un verso il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente in essere, e per l'altro il mantenimento delle condizioni che fanno delle Società in parola uno strumento di servizio e di sviluppo socio/economico per l'area territoriale di rispettivo riferimento.

In questo contesto, si propone di attivare il processo di dismissione delle suddette partecipazioni procedendo alla pubblicazione di apposito invito a manifestazione di interesse all'acquisizione della quota di partecipazione detenuta dalla Regione nelle suddette società, o di parte della medesima, da parte di soggetti pubblici e/o privati. A tale proposito, si precisa, preliminarmente, che tale procedura è del tutto rispettosa delle previsioni statutarie delle due Società. Infatti la partecipazione regionale si colloca, in entrambi i casi, ben al di sotto del limite statutariamente previsto di riserva di titolarità pubblica (51%) del capitale. Come sopra evidenziato, infatti, la partecipazione azionaria della Regione è pari al 33,33% nella STP di Brindisi e del 29,17% nella STP Terra d'Otranto.

Prima di procedere alla dismissione, si rende altresì opportuno esperire apposita procedura di valutazione delle partecipazioni di che trattasi al fine di determinare il "fair value" di cessione, anche impegnando all'uopo appositi organismi specializzati, ovvero attraverso la designazione di idonea professionalità da richiedere al presidente del Tribunale della rispettiva provincia di appartenenza. Si ritiene congruo quantificare la spesa inerente detta attività di valutazione in un ammontare complessivo, comprensivo di ogni onere e spesa, non superiore ad euro 40.000,00.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale di autorizzare il Dirigente del Servizio Controlli ad attivare le procedure finalizzate alla dismissione delle partecipazioni attualmente detenute dalla Regione Puglia nelle Società STP Terra d'Otranto SpA e STP Brindisi SpA, ivi incluso:

1. la valutazione delle partecipazioni in parola;
2. la pubblicazione di invito alla manifestazione d'interesse;
3. la conseguente individuazione di soggetti pubblici e/o privati potenzialmente interessati all'acquisizione;
4. l'attivazione delle procedure amministrative funzionali alla cessione conformi alla vigente normativa.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La successiva attuazione del presente provvedimento, per un ammontare complessivo non superiore a euro 40.000,00, trova copertura finanziaria, sul capitolo 3980, U.P.B. 6.3.1, recante "Interventi per studi di fattibilità e valutazione tecnico finanziaria e patrimoniale delle società partecipate dalla regione e per la predisposizione di piani di ristrutturazione", a valere sull'esercizio finanziario 2012.

L'Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. g), della L.R. n. 7/1997.

## LA GIUNTA

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportate,

- la dismissione delle partecipazioni attualmente detenute dalla Regione Puglia nelle Società STP di Brindisi SpA e STP Terra d'Otranto SpA, dando atto che le stesse dismissioni saranno attuate attraverso procedure atte a garantire per un verso il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente in essere, e per l'altro il mantenimento delle condizioni che fanno delle Società in parola uno strumento di servizio e di sviluppo socio/economico per l'area territoriale di rispettivo riferimento;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Controlli agli adempimenti conseguenti, ivi comprese le procedure per:

1. la valutazione delle partecipazioni in parola;
2. la pubblicazione dell'invito a manifestare interesse, secondo lo schema che, allegato alla presente SUB 1 e Sub 2, ne costituisce parte integrante;
3. la conseguente individuazione di soggetti pubblici e/o privati potenzialmente interessati all'acquisizione;
4. l'attivazione delle procedure amministrative funzionali alla cessione conformi alla vigente normativa.

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi della lettera b) art. 6 L. R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola